

OGGETTO: Circolare 13.2012

Seregno, lì 3 aprile 2012

SPESOMETRO ART. 21 – OPERAZIONI NON INFERIORI A 3.000 EURO

Tutti i soggetti titolari di partita IVA devono presentare, in via telematica, entro il 30/04/2012, la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore ad € 3.000, rilevanti ai fini IVA, effettuate nell'anno 2011. Inoltre per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2011 e rilevanti ai fini IVA, ma per le quali non vi è obbligo di emissione di fattura, il limite è elevato ad € 3.600 al lordo dell'imposta applicata.

La comunicazione ha lo scopo di fornire alle autorità fiscali gli estremi identificativi (codice fiscale o partita IVA) delle controparti (clienti e fornitori) con cui il soggetto IVA ha intrattenuto rapporti commerciali o professionali.

Oggetto della comunicazione

Sono le operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti, auto fatturate, etc.), di importo superiore ad € 3.000, al netto dell'IVA, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8 comma 1 lettere a) e b) (sono quindi ricomprese le cessioni ad esportatori abituali);
- operazioni in ambito comunitario già tracciate tramite i modelli INTRA;
- operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità agevolata (i cosiddetti Paesi Black List) di cui agli art. 7-ter, art. 7 quater e 7-quinques tranne nel caso in cui si verifichi il presupposto della territorialità in Italia (ad esempio servizi relativi a beni immobili ubicati nel territorio dello Stato);
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. fornitura energia elettrica, gas e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, cessione di immobili, contratti di locazione immobili, etc.);
- passaggi interni tra rami di azienda, documentati con fattura.

Contratti collegati e corrispettivi periodici

Nei contratti collegati le soglie di rilevanza di cui sopra vanno intese con riferimento al complesso delle somme scambiate con la controparte (cliente o fornitore) in forza di un contratto che possa essere visto come unitario. Pertanto la comunicazione è dovuta anche per prestazioni di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, laddove esse si configurino come parte di una transazione più complessa, il cui corrispettivo ecceda il limite rilevante. E' il caso di un acconto o di una prestazione periodica che nell'anno "n" ammonti a € 2.000 e rispetto alla quale il saldo/altra prestazione dell'anno "n+1" ammonti a ulteriori € 2.500 (importo frazionato).

Nei contratti da cui derivano corrispettivi periodici (ad esempio appalto, somministrazione, noleggio, manutenzione, etc.) l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro.

L'operazione può essere comunicata, anziché singolarmente, indicando l'importo complessivo delle operazioni rese/ricevute nell'anno e come data di registrazione l'ultima operazione resa/ricevuta nell'anno di riferimento (corrispettivo periodico).

Fattura riepilogativa e differita

Nel caso di fattura differita, relativa a più operazioni di acquisto/vendita (documentate da DDT o altro documento equipollente) effettuate nel corso di un mese nei confronti dello stesso cliente/fornitore, il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all'importo complessivo della fattura stessa e non in relazione alle singole operazioni documentate. Nel caso in cui in un'unica fattura riepilogativa per un valore complessivo superiore o pari a 3.000 euro vengano documentate operazioni di natura diversa, collegate tra loro (es. cessione di beni con installazione accessoria addebitata separatamente) o meno (ad esempio una cessione di beni e una prestazione di servizi del tutto autonoma) scatta comunque l'obbligo di segnalazione in relazione all'importo totale della fattura.

Note di variazione (note di credito/note di debito)

1. Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l'importo della nota di variazione sarà indicato nella comunicazione relativa all'anno in cui la nota è stata emessa.

Esempio:

- fattura di acconto di € 5.000 emessa il 10/05/2011 (inserita nella comunicazione relativa all'anno 2011, inviata nel 2012);
- fattura a saldo di € 2.000 emessa 10/06/2012;
- nota di accredito emessa il 20/06/2012 che storna € 2000 del saldo e € 500 sull'acconto;
- nella comunicazione inviata il 30/04/2013, relativa al 2012, sarà indicata esclusivamente la nota di variazione pari a € 500 che si riferisce all'operazione precedentemente comunicata. Il saldo di € 2.000 è stato annullato dalla nota di variazione.

2. Se la nota di variazione è relativa ad un'operazione effettuata nell'anno, si deve comunicare l'importo dell'operazione al netto della nota di variazione.

3. Se la nota di variazione è emessa dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'invio della comunicazione il contribuente ha la facoltà di indicare le operazioni al netto della nota di variazione:

Esempio:

- fattura di vendita di € 5.000 emessa il 05/11/2011;
- nota di accredito di € 1.000 emessa il 30/03/12;
- nella comunicazione relativa al 2011, inviata il 30/04/2012, si può indicare l'importo di € 4.000.

4. Variazioni a credito o a debito devono essere comunicate solo se le variazioni in esame, relative a fatture di anni precedenti e non comunicate perché di importo inferiore al limite, rendono l'operazione originaria di importo superiore a € 3.000.

Esempio:

- fattura emessa nel 2011 di € 2.500 non comunicata perché inferiore al limite;
- nota di variazione in aumento di € 600 emessa nel 2012;
- nella comunicazione relativa all'anno 2012 (inviata il 30/04/2013) si dovrà indicare la nota di variazione di € 600.00 poiché rende l'operazione originaria superiore alla soglia di € 3.000.

Servizi accessori alle esportazioni / importazioni

Le prestazioni accessorie ad un'importazione o ad un'esportazione (ad esempio spese di trasporto e spedizione) ex art. 9 DPR 633/72, vanno indicate nell'elenco solo se di importo pari o superiore ad € 3.000. Non vanno considerate invece le spese escluse ex art. 15, come i dazi doganali. Le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario non vanno comunicate.

Soggetti privati

In caso di operazioni effettuate con soggetti privati il codice fiscale dev'essere formalmente corretto, pena lo scarto dell'intera fornitura telematica. Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati qualora il relativo pagamento sia avvenuto con carta di credito, debito o prepagate in quanto si tratta di operazioni tracciabili.

Operazioni soggette a reverse charge

Nelle operazioni soggette al regime del reverse charge, nelle quali l'imposta non è indicata in fattura poiché assolta dal committente, l'obbligo di comunicazione opera se l'importo supera i € 3.000. In tutti i casi in cui l'intestatario dei documenti ai fini IVA è diverso dal reale fornitore, occorre indicare il nominativo effettivo.

Fatture di leasing

I soggetti utilizzatori di beni in leasing o a noleggio sono obbligati ad inviare comunicazione per lo Spesometro. Mentre sono esonerati i prestatori, dovendo già inviare le operazioni oggetto di monitoraggio all'Agenzia ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. n. 605 del 1973.

Fatture con sconto

Nel caso di fatture emesse con sconto condizionato (tipicamente, si tratta dello sconto finanziario o per pronta cassa), avrà rilievo l'ammontare effettivamente incassato dal cedente o dal prestatore e, dunque, quello al netto dello sconto, nel caso di pagamento nei termini previsti, oppure quello lordo, se il pagamento avviene successivamente o, comunque, non è ancora avvenuto a tale data.

Fattura emessa a due o più soggetti e cointestata

La fattura cointestata deve essere indicata nello Spesometro per l'importo totale da ognuno dei cointestatori; nel caso in cui la quota di ognuno sia inferiore ai 3.000 euro dovrà essere indicata la modalità di pagamento "importo frazionato".

Contribuenti minimi

Il soggetto passivo IVA deve comprendere nella comunicazione anche le fatture ricevute da un contribuente minimo (senza IVA) se di importo pari/superiore a € 3.000.

Dal lato del contribuente minimo invece, l'esonero riguarda le sole fatture emesse dallo stesso. La Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 deve essere considerata anche in riguardo ai Contribuenti minimi nel caso in cui, come spiegato nel documento emesso l'11 ottobre 2011 dall'Agenzia delle Entrate, in risposta a quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria, gli stessi, in corso d'anno superino del 50% il limite di legge dei 30.000 Euro (45.000 Euro); in tal caso sono tenuti alla compilazione del documento, così come a tutti gli altri adempimenti di legge.

Si invita ad aggiornare il software per la tempestiva e corretta creazione del File da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate a cura dello Studio.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Associato Contrino

Riferimenti normativi:

- Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 – Art. 21